



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°290 del 14/02/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

22) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ S.S.D. RONCIGLIONE UNITED A R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 4/11/2019 (Gara: RONCIGLIONE UNITED A R.L. – CITTA DI CERVETERI del 30/10/2019 – Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.184 del 6/12/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe con cui la società Ronciglione United A R.L. reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.132 del 4.11.2019, con la quale veniva inflitta la sanzione della ammenda di euro 600,00;
esaminati gli atti ufficiali, al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione sia sproporzionata e che sia stata adottata sulla base di un'errata ricostruzione fattuale e ne chiede, quindi la riforma. Deduceva, in particolare, la reclamante che fosse impossibile conoscere la nazionalità dell'arbitro, non essendo diffuso il suo nome in quanto l'impianto audio, utilizzato per la lettura della formazione non era funzionante nell'incontro di che trattasi inoltre i sostenitori non avevano proferito verso l'arbitro ripetute frasi offensive di natura razzista. Insisteva così nelle considerazioni svolte nel ricorso.
Questa Corte convocata la Società ricorrente ed esaminati gli atti ritiene che le argomentazioni della reclamante possono in parte ritenersi assumibili. Infatti, dal referto arbitrale - fonte

privilegiata di prova ex art.35 comma1, 1.1. CGS - emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società.

L'arbitro riferisce infatti, nel proprio rapporto che durante la gara i tifosi del Ronciglione United si rivolgevano con frasi offensive e razziste al direttore di gara per poi di nuovo continuare gli insulti con la seguente frase :” torna in Marocco”; per tali motivi la sanzione comminata alla deve ritenersi in linea con il codice di condotta di giustizia sportiva ex art. 11 e 28 CGS,4 comma, in quanto l'espressione discriminatoria usata dalla tifoseria della reclamante suscita non solo sdegno, ma sicuramente contrasta con valori assoluti quali: lealtà, correttezza, aggregazione sociale che rappresentano una sana realtà sportiva nel territorio provinciale volta a promuovere lo spirito di gioco e di agonismo.

Tutto ciò premesso è da considerare che il Direttore di gara, pur avendo un cognome straniero, è di carnagione chiara, come da fotogramma tratto dal sito istituzionale AIA Roma, fa dedurre un incarnato tipico italiano.

Inoltre, i sostenitori della società Ronciglione United non potevano conoscere il nome e la provenienza del direttore di gara, visto che il sistema audio del campo sportivo non era funzionante, come dichiarato nel referto, ciò fa escludere l'aggravante razzista.

Per quanto sopra detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 300,00.

La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.48 LND DEL 2/01/2020 (Gara: RAYO VELLETRANO – PRO CALCIO NETTUNO del 22/12/2019 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.278 del 7/02/2020

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La Società A.S.D. Pro Calcio Nettuno impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro la squadra Rayo Velletrano con punteggio di 0-3 ad entrambe le squadre, per indebita presenza sul terreno di gioco, al 40esimo del secondo tempo, di persona riconducibile alla società stessa, ovvero il calciatore Allo Osman, che rivolgeva all'arbitro frasi offensive.

Questa Corte, esaminati gli atti e sentiti i reclamanti, i quali riferivano di non aver in nessun modo i giocatori della stessa accerchiato l'arbitro, ribadendo la serenità del clima in campo, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società Pro Calcio Nettuno, poiché dalla lettura del referto risulta errata la sanzione della Società stessa, la quale è estranea ai fatti addebitati per errore, in via diretta, in quanto il comportamento della Società non ha influito in nessun modo sulla decisione dell'arbitro.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della società A.S.D. Pro Calcio Nettuno.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 14 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli